

NUOVO STATUTO

FONDAZIONE PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO TECNOLOGICO DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE

AGRION

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART 1 Disposizioni generali

1. E' costituita, ai sensi dell'articolo 5 della Legge Regionale 7 maggio 2013 n. 8, una Fondazione per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese, senza finalità di lucro, di seguito denominata Fondazione, siglabile nell'acronimo "Agrion".
2. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile ed opera nel campo della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese.

ART 2 Sede

La Fondazione ha sede legale in Manta (CN).

Le sedi operative sono nei seguenti comuni: Manta (CN), Carpeneto (AL), Boves (CN), Cravanzana (CN).

L'Assemblea di partecipazione, su proposta del Consiglio di amministrazione, ha facoltà di variare la sede legale o le sedi operative entro il territorio regionale.

ART 3 Finalità

1. La Fondazione promuove e realizza la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese, con particolare riguardo ai temi della qualità delle produzioni e alle tecniche e tecnologie sostenibili nel settore agroalimentare.

Le attività di innovazione e ricerca sono finalizzate alla crescita economica, sociale e culturale degli addetti alle filiere agroalimentari, alla formazione professionale, nonché allo sviluppo del sistema agroalimentare, con particolare riferimento alle interconnessioni con l'ambiente e i cambiamenti climatici, in armonia con la tutela e la valorizzazione del territorio piemontese. Nell'ambito delle sue attività la fondazione realizza anche iniziative di promozione e di valorizzazione delle filiere agricole piemontesi.

2. In particolare la Fondazione si propone di:

- a) sviluppare percorsi di innovazione continua per il miglioramento della qualità dell'agricoltura piemontese, intesa in termini di qualità sensoriale e nutrizionale, di sicurezza alimentare, di sostenibilità ambientale ed economica;
- b) promuovere la diffusione di processi di innovazione tecnologica e organizzativa appropriata alle specificità socio-economiche ed ecologiche delle realtà locali;
- c) favorire l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimolare sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale e internazionale, anche al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;
- d) trasferire i risultati dell'attività sperimentale fornendo supporto specialistico ai servizi di consulenza tecnica e di formazione professionale svolti da enti, organizzazioni e associazioni operanti sul territorio piemontese.

ART 4 Attività

1. Per perseguire le finalità di cui all'art. 3, la Fondazione svolge le attività di:

- a) ricerca e sperimentazione scientifica;
- b) innovazione tecnologica;
- c) trasferimento di tecnologie e conoscenze innovative;
- d) formazione professionale per migliorare il potenziale umano impegnato nel settore agro-alimentare.

2. Per svolgere la propria attività, la Fondazione può:

- a) partecipare ai bandi per il finanziamento di progetti di ricerca, emanati da Soggetti pubblici o privati;
- b) stipulare accordi, convenzioni o contratti con enti, istituti pubblici e privati dotati di personalità giuridica;
- c) gestire centri e aziende sperimentali, con particolare riferimento a quelle già operanti sul territorio regionale;
- d) promuovere lo sviluppo e l'incremento di reti di ricerca interregionali ed internazionali, per incardinare la propria attività in un contesto tecnico-scientifico di alto profilo ed amplificare gli effetti di ricaduta del trasferimento tecnologico sulle filiere agroalimentari regionali;
- e) promuovere e realizzare percorsi di apprendimento permanente, corsi di formazione professionale e aggiornamento degli operatori, al fine di sostenere l'acquisizione di conoscenze tecniche e garantire un livello adeguato di formazione tecnico-economica agli addetti del settore agroalimentare.

3. La Fondazione può realizzare, sia all'interno delle sedi di cui all'art. 2, sia sul territorio piemontese, programmi di ricerca, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico a carattere regionale, nazionale e internazionale, nonché iniziative di promozione delle filiere agricole piemontesi. Può svolgere attività di supporto scientifico alla valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari del territorio. Può condurre monitoraggi di organismi nocivi dannosi per le colture agrarie del territorio. Può sviluppare materiali vegetali innovativi e tecniche di produzione sostenibili, atti a favorire il miglioramento qualitativo della produzione agricola piemontese, anche in funzione e a supporto della valorizzazione dei prodotti del territorio regionale.

4. Per perseguire i propri fini o finanziare le proprie attività, la Fondazione può porre in essere tutti gli atti e le operazioni occorrenti che non le siano precluse dalla legge e dallo Statuto, comprese le acquisizioni di quote di partecipazione societaria e ogni altra attività ausiliaria, accessoria, strumentale utile al perseguimento dei propri scopi.

La Fondazione può richiedere e assumere finanziamenti, mutui, affidamenti e anticipazioni bancarie, limitatamente al perseguimento dei propri scopi.

ART 5 Fondatori e Partecipanti

1. I Soggetti Fondatori sono Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte in rappresentanza del sistema camerale piemontese. Possono aderire, inoltre, ed ottenere la qualifica di Partecipanti i soggetti pubblici e privati, che condividono le finalità della Fondazione. I Partecipanti soggetti privati possono contribuire alla gestione della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi anche mediante contributi in denaro, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo ovvero con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

2. Oltre alla quota di adesione versata al momento della loro ammissione, i Partecipanti soggetti privati provvederanno ad apportare i contributi che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione, potrà deliberare in base alle esigenze operative della Fondazione.

3. L'ammissione dei Partecipanti è decisa con delibera adottata a maggioranza assoluta dall'Assemblea di partecipazione in base ai criteri stabiliti dall'Assemblea stessa.

4. La decadenza dalla qualità di partecipante è pronunciata nei seguenti casi:

- a) modifica della forma giuridica del partecipante reputata non compatibile dal Consiglio di amministrazione;
- b) assoggettamento del partecipante a procedure concorsuali di qualsivoglia tipo;
- c) mancato rispetto delle condizioni previste dalla delibera di ammissione.

5. Ogni partecipante può recedere. Il recesso ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della relativa comunicazione alla Fondazione. E' comunque dovuta la quota riferita all'anno in cui il recesso è stato comunicato.

6. In caso di recesso o in caso di cessazione della partecipazione per qualunque causa, il Partecipante non ha diritto di ottenere la restituzione dei suoi apporti né la liquidazione della quota del patrimonio della Fondazione.

CAPO II ORGANI ED AMMINISTRAZIONE

ART 6 Organi e loro durata

1. Gli organi della Fondazione sono:

- a) l'Assemblea di partecipazione;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) l'Organo di Controllo.

2. Gli organi della Fondazione, diversi dall'Assemblea di partecipazione, durano in carica quattro esercizi fino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'ultimo anno del mandato. I loro componenti possono essere confermati non più di due volte.

Se i componenti degli organi cessano dalla loro carica prima della scadenza del loro mandato, i nuovi nominati durano in carica fino alla scadenza dell'organo di cui sono componenti.

ART 7 Assemblea di partecipazione

1. L'Assemblea di partecipazione è composta dai legali rappresentanti dei Fondatori, dei Partecipanti o loro delegati ed è presieduta dal Presidente della Fondazione.

2. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente della Fondazione; può essere, inoltre, convocata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei Fondatori.

3. L'Assemblea delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su:

- a) approvazione, su proposta del Consiglio di amministrazione, del bilancio preventivo con i relativi documenti accompagnatori;
- b) approvazione, su proposta del Consiglio di amministrazione, del bilancio di esercizio con i relativi documenti accompagnatori;
- c) approvazione, su proposta del Consiglio di amministrazione, degli indirizzi programmatici pluriennali ed annuali che determinano le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento cui deve attenersi la Fondazione;
- d) nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, tra cui il Presidente, determinazione del loro compenso nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;
- e) determinazione della composizione dell'Organo di Controllo, nomina dei suoi componenti e determinazione del compenso nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;
- f) ammissione e decadenza dei Partecipanti, ai sensi dell'articolo 5 del presente Statuto;
- g) approvazione delle modifiche dello Statuto;
- h) estinzione della Fondazione e devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 21 del presente Statuto.

4. I Soggetti fondatori esprimono il 70% dei voti nell'Assemblea di partecipazione, ripartiti per il 75% in favore di Regione Piemonte e per il 25% in favore di Unioncamere Piemonte. I Soggetti partecipanti esprimono il 30% dei voti nell'Assemblea di partecipazione, ripartiti in misura uguale fra loro.

5. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso ricevuto dai destinatari all'ultimo domicilio da essi indicato, almeno trenta giorni prima, o otto in caso di urgenza, che indichi le materie da trattare, il giorno, l'ora e il luogo della riunione.

Le riunioni possono svolgersi anche tramite interventi con collegamenti in videoconferenza, purché tutti i partecipanti possano essere identificati, abbiano la possibilità di ricevere e trasmettere la documentazione a supporto dei temi in discussione, e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale; in tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, per consentire la stesura del verbale.

All'avviso è unita tutta la documentazione correlata alle materie in discussione. Anche in mancanza di convocazione, l'Assemblea è valida quando siano presenti i Fondatori e i Partecipanti, la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di Controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti su cui non si ritenga sufficientemente informato.

ART 8 Presidente

1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea di partecipazione tra i membri del Consiglio di amministrazione designati dalla Regione Piemonte.
2. L'Assemblea può anche nominare, tra i membri del Consiglio di amministrazione, un Vicepresidente che svolga le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. In mancanza di tale nomina le funzioni sono svolte dal consigliere più anziano di età.

ART 9 Funzioni e poteri del Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale della Fondazione di fronte a terzi, in giudizio e in sede stragiudiziale. Egli assicura il regolare funzionamento della Fondazione, svolge funzioni di impulso e coordinamento in conformità agli indirizzi programmatici approvati dall'Assemblea di partecipazione e predisposti dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, determina l'ordine del giorno e dispone l'istruttoria degli atti.
3. Il Presidente dà attuazione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione.
4. In caso di necessità e urgenza, il Presidente adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendole a ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima adunanza successiva.

ART 10 Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea di partecipazione ed è composto da cinque componenti, compreso il Presidente, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e professionalità.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione sono così individuati:
 - a) Tre designati dalla Regione Piemonte;
 - b) Uno designato da Unioncamere Piemonte;
 - c) Uno nominato dall'Assemblea di partecipazione

ART 11 Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, su sua iniziativa o su richiesta motivata di un consigliere con avviso da inviarsi almeno cinque giorni prima o ventiquattro ore in caso di urgenza. Le riunioni possono svolgersi anche tramite interventi con collegamenti in videoconferenza purché tutti i partecipanti possano essere identificati, abbiano la possibilità di ricevere e trasmettere la documentazione a supporto dei temi in discussione, e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale; in tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, per consentire la stesura del verbale. Ulteriori modalità di funzionamento e di convocazione delle riunioni del Consiglio di amministrazione sono fissate dal regolamento del medesimo.
2. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica compreso il Presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; quelle relative all'approvazione e alle modifiche dei regolamenti interni sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Nelle votazioni a scrutinio palese, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa l'Organo di controllo senza diritto di voto.
4. Alle sedute possono essere invitati, senza diritto di voto, il direttore e altro personale della Fondazione. L'assenza ingiustificata di un consigliere per più di tre sedute del Consiglio è segnalata all'Assemblea di partecipazione e può comportare la sua decadenza dalla carica.

ART 12 Competenze del Consiglio di amministrazione

1. Al Consiglio di amministrazione spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed assume le deliberazioni afferenti:
- a) la proposta di bilancio preventivo con i relativi documenti accompagnatori;
 - b) la proposta di bilancio di esercizio con i relativi documenti accompagnatori;
 - c) la proposta degli indirizzi programmatici pluriennali ed annuali che determinano le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento cui deve attenersi la Fondazione;
 - d) i regolamenti per il funzionamento della Fondazione;
 - e) la nomina del direttore e la determinazione del suo compenso;
 - f) l'approvazione dell'organigramma;
 - g) l'acquisto o la vendita di beni mobili e immobili;
 - h) la stipulazione di accordi generali e convenzioni quadro;
 - i) la costituzione in giudizio della Fondazione nelle liti civili, penali, amministrative e tributarie, con facoltà di delega per le cause minori e per il contenzioso del lavoro;
 - l) la proposta di modifiche statutarie da presentare alla Assemblea;
 - m) la proposta di estinzione della Fondazione e devoluzione del patrimonio, ai sensi dell'art. 21 del presente Statuto.
2. Il Consiglio di amministrazione può organizzarsi al suo interno con l'assegnazione di deleghe operative tra i suoi componenti in funzione delle loro competenze.

ART 13 Comitato tecnico di indirizzo

1. Il Comitato tecnico di indirizzo svolge attività di consulenza a supporto del Presidente e del Consiglio di amministrazione per individuare e interpretare la domanda di ricerca delle filiere agroalimentari regionali. Il Consiglio di amministrazione può utilizzare le indicazioni del Comitato per formulare il programma annuale delle attività.
2. Il Comitato tecnico di indirizzo è articolato in sezioni rappresentanti le filiere e gli ambiti di attività della Fondazione.
3. La composizione, la durata, l'individuazione dei componenti e la modalità di funzionamento del Comitato di indirizzo sono definiti da apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.

ART 14 Organo di controllo

1. L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale composto da tre componenti.
2. I suoi membri sono scelti tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili e sono nominati dall'Assemblea di partecipazione.
3. L'Organo di controllo adempie ai doveri ed esercita i poteri previsti dagli art. 2403 e 2403 bis del codice civile e assume la responsabilità prevista dall'art. 2407 del codice civile.
4. L'Organo di controllo svolge le funzioni di revisore legale di cui all'art. 2409 bis del Codice Civile.

CAPO III STRUTTURA ORGANIZZATIVA, PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DELL' ATTIVITA'

ART 15 Struttura organizzativa

1. La Fondazione si avvale di una struttura organizzativa e funzionale ai propri fini istituzionali e statutari definita dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Consiglio di amministrazione individua gli ambiti omogenei di attività della Fondazione e ne determina l'articolazione e le strutture organizzative più appropriate, quali centri di ricerca o altre unità operative in forma diversa.
3. I responsabili di tali strutture collaborano con il Direttore nel formulare le proposte di programma di attività, con l'indicazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per la sua realizzazione.

ART 16 Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione, che ne determina anche il compenso. E' scelto tra soggetti dotati di comprovata esperienza e adeguata professionalità almeno quinquennale, a seguito di procedura selettiva ad evidenza pubblica.
2. Assicura la gestione operativa delle attività necessarie al buon funzionamento della Fondazione, nonché l'organizzazione del personale.

CAPO IV PATRIMONIO E MEZZI ECONOMICI

ART 17 Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto dal Fondo di dotazione indisponibile e dal Fondo di Gestione.
2. Il patrimonio, incluso quanto corrisposto alla Fondazione da soggetti pubblici o privati, ha il fine di garantire il funzionamento della Fondazione per la realizzazione dei suoi scopi.
3. La Fondazione risponde delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio, restando esclusa ogni responsabilità degli amministratori, dei Fondatori e dei Partecipanti.

ART18 Fondo di dotazione indisponibile

1. Il Fondo di dotazione indisponibile della Fondazione è composto:
 - dal fondo di dotazione iniziale, costituito dalle somme di denaro, dai beni mobili ed immobili e dalle altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, conferiti al Fondo di dotazione indisponibile;
 - dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati, espressamente destinati a Fondo di dotazione indisponibile;
 - dalle elargizioni e contributi fatti a qualsiasi titolo ed in qualunque forma con espressa destinazione ad incremento del Fondo di dotazione indisponibile.

ART 19 Fondo di gestione

1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
 - dalle rendite e dai proventi derivanti dall'amministrazione del patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
 - dalle donazioni e disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate ad incrementare il Fondo di dotazione indisponibile;
 - dagli altri contributi fatti a qualsiasi titolo ed in qualunque forma che non siano espressamente destinati ad incrementare il Fondo di dotazione indisponibile;
 - dai ricavi delle attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse;
 - dalle rendite e dalle risorse della Fondazione destinate al fondo di gestione, compresi gli eventuali residui attivi d'esercizio, che saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi.

ART 20 Contabilità e bilanci

1. L'esercizio finanziario della Fondazione inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e successivi del Codice civile, in quanto compatibili.
3. L'Assemblea, vista la relazione dell'Organo di controllo, su proposta del Consiglio di amministrazione, approva ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto, il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio, con i relativi documenti accompagnatori.
4. La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili prescritte dall'articolo 2214 del codice civile. Per l'attività commerciale è tenuta una contabilità separata.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART 21 Estinzione della Fondazione

1. La Fondazione si estingue quando gli scopi statutari sono divenuti irrealizzabili.
2. L'estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati, su proposta del Consiglio di amministrazione, dall'Assemblea di partecipazione, che dispone la liquidazione e nomina il liquidatore.
3. In caso di estinzione, i beni mobili e immobili conferiti in comodato d'uso devono essere restituiti ai Soggetti conferenti.
4. Esaurita la fase di liquidazione, il patrimonio è devoluto ad altri Enti privi di scopo di lucro che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione e comunque nel rispetto dell'art. 31 del Codice civile.

ART 22 Foro competente

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione del presente Statuto e collegata con l'attività della Fondazione è di competenza del Foro di Cuneo.

ART 23 Rinvio

1. Per quanto non espressamente riportato dallo Statuto si intendono richiamate le disposizioni delle leggi vigenti, le norme del Codice civile e delle sue disposizioni d'attuazione, in particolare quelle in tema di fondazioni private legalmente riconosciute, nonché i regolamenti deliberati dalla Fondazione.

ART 24 Norma transitoria

1. A seguito dell'entrata in vigore delle modifiche statutarie, gli organi in carica conservano ogni potere sino all'insediamento degli organi di nuova nomina.